

Legge regionale 26 maggio 2023, n. 23

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).

(BURC n. 118 del 26 maggio 2023)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. n. 14/1984](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 18 giugno 1984, n. 14](#) (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro), è sostituito dal seguente:
"1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto:
 - a) al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela in ragione del 50 per cento della dotazione annuale;
 - b) all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali in ragione del 20 per cento della dotazione annuale;
 - c) in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza in ragione del 30 per cento della dotazione annuale."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.